

Oggetto: procedura aperta per il servizio di trasporto, smaltimento e/o avvio a recupero di rifiuti non pericolosi (codice CER 19 05 03 – compost fuori specifica) prodotti dall'impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli - CIG 6686041792 – Chiarimenti quesiti –

In riferimento alle richieste di chiarimenti si formulano le seguenti risposte.

Quesito 1

Alla voce **III.2.3) Capacità tecnica:** del bando di gara è richiesto “di avere la disponibilità (proprietà, gestione, contratto di conferimento) di uno o più impianti di smaltimento e/o avvio a recupero di rifiuti idonei al conferimento dei rifiuti compost fuori specifica CER 19.05.03.

“L'eventuale disponibilità, nel ns caso con un eventuale Contratto di conferimento, può essere perfezionata solo nel caso di aggiudicazione definitiva e quindi in fase di offerta avere un accordo preliminare di disponibilità vincolato all'esito di aggiudicazione?”

Risposta 1

Quanto richiesto al punto III.2.3) del Bando di gara attiene ai requisiti di qualificazione, che devono necessariamente essere posseduti ai fini della presentazione dell'offerta. E' dunque necessario che l'offerente possa garantire alla stazione appaltante tale disponibilità già a far data dal termine di ricezione delle offerte. La forma con cui tale disponibilità è in essere, potrà essere dimostrata nelle forme consentite dalla legge.

Quesito 2

“E' possibile cambiare sito di recupero e/o smaltimento, fermo restando di mantenere gli stessi requisiti da voi richiesti, durante lo svolgimento dell'appalto in caso di aggiudicazione?”

Risposta 2

La sostituzione del sito attiene alla fase di esecuzione e dunque la stazione appaltante in tale fase dovrà valutare se ricorrano i presupposti di una eventuale richiesta di modifica, anche in ragione delle caratteristiche e tipologie dell'impianto che si propone.

Quesito 3

Consapevoli che i giorni per effettuare il sopralluogo erano il 18 e 19 maggio 2016, vi chiediamo se possibile indicare una data per effettuare il predetto sopralluogo.

Risposta 3

Stante il termine di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 13/06/2016, si concede una nuova data per l'effettuazione del sopralluogo il giorno 30/05/2016.

Tutte le ditte interessate possono farne richiesta, a mezzo fax, così come previsto nel punto 5 dell'art. 3.1 del disciplinare di gara.

Quesito 4

“Al punto 4 del Disciplinare è richiesto una dichiarazione secondo l'allegato Modulo 2, e vengono elencati i punti a) b) c) d); sul Modulo 2 invece i punti da rendere sono solamente a) e b). Osservando quanto riportato sul Disciplinare al punto c) si parla in effetti di mezzi di proprietà di

Aciam e ciò farebbe pensare ad un refuso comprendendo il servizio anche di trasporto. Anche il punto d) non è riportato sul Modulo 2. A questo punto chiedo se trattasi di un refuso la non menzione dei punti c) e d) e se l'allegato Modulo 2 è completo così come proposto, questo perché non trovo nelle varie dichiarazioni un punto dove dichiarare i requisiti dei trasportatori.”

Risposta 4

In risposta al Vostro quesito siamo a precisare che il richiamo operato dal Disciplinare all'art. 3.1 n. 4) lett. “c) *di avere preso esatta visione dei mezzi che intende adibire Aciam per il conferimento al proprio impianto e dove gli stessi dovranno effettuare le operazioni di scarico dei rifiuti oggetto di appalto, di aver verificato che i mezzi adibiti per il trasporto in dotazione ad Aciam sono idonei ai conferimenti presso il proprio impianto, delle viabilità interne ed esterne di accesso, delle modalità di esecuzione dello scarico dei rifiuti, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta*” è dovuto ad un mero refuso. Pertanto nella dichiarazione di cui al Modulo 2 allegato al Disciplinare quanto sopra riportato non sarà oggetto di dichiarazione.

Rimane oggetto di dichiarazione, invece, quanto previsto alla lett. d) dell'art. 3.1) n. 4 del Disciplinare e precisamente “*di ottemperare, in caso di aggiudicazione, a quanto riportato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 (di seguito D.U.V.R.I.), ed a darne informazione e formazione ad Aciam ed a informare il proprio personale e quello di Aciam e di eventuali imprese che effettuano i trasporti sui rischi e misure di prevenzione e di emergenza previsti dal D.U.V.R.I., a sorvegliare sul rispetto delle stesse, e ad adempiere a qualsiasi altro obbligo riportato nel D.U.V.R.I., e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta; alla dichiarazione dovrà essere allegato l'attestato di avvenuto sopralluogo da parte del legale rappresentante del soggetto concorrente, o suo delegato, rilasciato dal personale autorizzato della stazione appaltante presente nell'impianto di Trattamento meccanico biologico di Aielli. In caso di RTI o consorzi costituendi la dichiarazione dovrà essere resa da tutte le imprese facenti parte del RTI o del consorzio.*” Tale dichiarazione dovrà essere riportata nel Modulo 2.

Al fine di chiarire il contenuto della dichiarazione di cui al Modulo 2, **si pubblica pertanto il nuovo Modulo 2 (corretto) da sostituire a quello pubblicato in precedenza**, precisandosi che – salvo quanto indicato nel presente chiarimento - lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto come indicato nella documentazione di gara.

Quesito 5

“*La scrivente parteciperà in RTI alla procedura con impianto di proprietà; ci è stato chiesto da un terzo che sarebbe interessato a partecipare alla gara di rilasciare impegno sempre sul nostro impianto. Premesso che detto impianto può ricevere tranquillamente i quantitativi di gara anche di 3 o 4 partecipanti, ciò inficia in qualche modo la partecipazione della scrivente? Preciso che non si*

tratterebbe di avvalimento ma di un impegno scritto ad accettare, in caso di aggiudicazione, i quantitativi oggetto di gara”

Risposta 5

Non può escludersi che un soggetto con impianto di proprietà si impegni nei confronti di terzi ad accettare i quantitativi oggetto di gara. Restano in ogni caso ferme le disposizioni della lex specialis di gara.

Quesito 6

“In riferimento a quanto in oggetto siamo a chiederle chiarimenti sulla quarta busta "Verifica dei requisiti" ovvero se l'eventuale incompletezza della stessa possa essere motivo di esclusione. Inoltre vorremmo sapere se l'eventuale mancanza di qualche documentazione della suddetta busta si possa fornire in un secondo momento.”

Risposta 6

L'allegazione, in fase di offerta, della quarta busta “Verifica dei requisiti” è richiesta a titolo collaborativo, per accelerare i tempi di verifica dei requisiti in capo ai concorrenti; la mancata allegazione della quarta busta sopra indicata o l'incompletezza della documentazione in essa contenuta a comprova del possesso dei requisiti dichiarati, in tale fase di gara, non comporta l'esclusione dalla procedura, né l'applicazione di eventuali sanzioni; la documentazione a comprova dei requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa potrà essere prodotta successivamente nel termine perentorio che verrà indicato da ACIAM.

Distinti saluti

Avezzano, 09/06/2016

Aciam S.p.A.